

Numero della proposta

43

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 26. Aprile 1867.
dal Ministro *Della Marina*

OGGETTO

Relatore

De Squali

Approvato nella tornata del 27. luglio 1868

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 43

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro della marina
(PESCATO)
nella tornata del 26 aprile 1867

Indennità agli ufficiali della regia marina che nella scorsa guerra abbiano perduti oggetti di vestiario, strumenti di nautica, ecc.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 10 Maggio 1868

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- Uff. 1 Caragnola Uff. 6 La Porta
- " 2 Arcei " 7 Michelini
- " 3 Del Rio " 8 Malenchini
- " 4 Biganti Bellini Belli " 9 De San Geronimo / (unite)
- " 5 De Pasquali

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Michelini
Segretario Del Rio
Relatore _____

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 14 luglio 1868

Approvata la Legge nella tornata del 27 luglio 1868

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| Alle ore 12 | del 10 Maggio | nel Gabinetto 1° |
| Alle ore 4 1/2 | del 17 " | nel 4 5° |
| Alle ore 4 1/2 | del 19 giugno | nel 4 5° |
| Alle ore 4 1/2 | del 19 giugno | nel 4 5° |
| Alle ore 4 1/2 | del 16 luglio 1868 | nel 4 5° |
| Alle ore 12 | del 13. 24 " | nel 4 5° (Segretario Ministro della Marina) |
| Alle ore 2 | del 27 " | nel 4 5° |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della marina

(PESCETTO)

nella tornata del 26 aprile 1867

Indennità agli ufficiali della regia marina che nella scorsa guerra abbiano perduti oggetti di vestiario, strumenti di nautica, ecc.

SIGNORI! — Non sarà certamente sfuggita alla vostra attenzione la circostanza che pel fatto disastroso della perdita delle piro-corazzate *Re d'Italia* e *Palestro*, avvenuta alla battaglia di Lissa, gli ufficiali superstiti, appartenenti a dette navi, si trovarono in un istante sprovvisti di tutti gli oggetti di corredo ed altro di loro pertinenza.

Preoccupato il Ministero di porre prontamente riparo a codesta sciagura, che colpiva buon numero di ufficiali, ed allo scopo di abilitare questi a rifornirsi subito dei più indispensabili oggetti, provocava il 28 luglio dello scorso anno un reale decreto col quale veniva accordata ai medesimi una gratificazione uguale a tre mesi di stipendio, riservandosi però di studiare più ponderatamente la questione, non solo per stabilire con un provvedimento di massima le indennità da accordarsi in simili casi, ma ben anco perchè gli ufficiali delle suddette navi avessero potuto ricevere quella maggior somma che si fosse giudicata conforme ai principii dell'equità per un indennizzo all'uopo sufficiente.

Frutto di questi studi si fu il reale decreto del 14 dicembre stesso anno, il quale non venne sottoposto alla firma sovrana se non dopo aver sentito il concorde avviso del Consiglio d'ammiraglio. Con esso decreto, che venne pure ispirato alle disposizioni vigenti nel-

l'esercito per le perdite fatte dagli ufficiali in tempi di guerra, si raggiunse lo scopo che si ebbe in mira, d'assicurare agli ufficiali tutti della regia marina il compenso che è ben giusto sia loro corrisposto, quando pel fatto di guerra o per altri infortuni marittimi, oltre all'essere danneggiati nelle sostanze, espongono la loro vita in servizio della patria.

Ma se questo decreto provvede ad un sentito bisogno per l'avvenire, è anche ben giusto che se ne estenda la applicazione in vantaggio non solo dei ricordati ufficiali della *Palestro* e del *Re d'Italia*, ma ben anco di quelli altri che nella battaglia di Lissa ebbero a patir danno nei loro effetti, e di quelli che, imbarcati sull'ariete *Affondatore*, si trovarono, colla sommersione di quest'ultimo legno nel porto d'Ancona, intieramente sprovvisti di oggetti di corredo. I primi, cioè quelli del *Re d'Italia* e della *Palestro* non ebbero che la gratificazione di tre mesi di paga, insufficiente a risarcirli delle perdite sofferte, ai secondi non si è finora provvisto in modo alcuno.

Fu quindi mio pensiero di riparare a tale stato di cose, e compilai perciò un progetto di legge il quale, richiamandosi ai benefizi contemplati nei due predetti sovrani decreti, accorderebbe ai sunnominati ufficiali un'indennità equivalente a quella stabilita dal rescritto 14 dicembre 1866, deduzione fatta però dell'ammontare della gratificazione di tre mesi di soldo che fosse stata loro pagata in forza dell'altro rescritto 28 luglio 1866.

Signori, io ho pertanto l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni tale progetto di legge e confido nel vostro patriottismo e nel vostro senno politico per non dubitare che voi, sempre propensi a compensare coloro che in servizio del paese e dello Stato espongono la loro vita e vanno incontro a sì gravi iatture, vorrete accogliere favorevolmente il progetto stesso, riparando così in modo conveniente ai danni patiti dai ripetuti ufficiali, e dando così una nuova prova della costante vostra sollecitudine a pro dell'armata di mare, non ostante che al suo valore non abbia corrisposto l'esito dell'ultima guerra.

Mi giova infine farvi osservare che l'indennità stabilita dal decreto 14 dicembre 1866 eguaglia appena il valore degli oggetti tutti di cui vanno provvisti gli ufficiali di marina a bordo delle navi da guerra, essendochè per le circostanze svariate della navigazione sono essi obbligati a portare seco una quantità di vestiario abbastanza considerevole, istrumenti scientifici ed altro indispensabile pel loro benessere e pel loro servizio.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

È accordata agli ufficiali della regia marina superstiti dalle regie piro-corazzate *Re d'Italia* e *Palestro* una indennità suppletiva che valga a compensarli delle maggiori spese incontrate per rifornirsi dello intero corredo perduto nella battaglia navale avvenuta nelle acque di Lissa il 20 luglio 1866.

Art. 2.

Tale indennità suppletiva sarà ragguagliata alla differenza che passa, pel grado di ciascuno di detti ufficiali, fra lo importare dei tre mesi di paga già da essi percepiti in base al regio decreto 28 luglio 1866 e le somme stabilite dalla tabella annessa al regio decreto 14 dicembre stesso anno.

Art. 3.

È accordata del pari agli ufficiali della regia marina, che facevano parte dell'equipaggio dell'ariete *Affondatore* allorchè detto legno andò sommerso nel porto di Ancona, una indennità, nelle proporzioni stabilite dal citato regio decreto 14 dicembre 1866, per compensarli della perdita e del deterioramento del loro vestiario, istrumenti nautici e libri scientifici.

Art. 4.

Altra indennità, nelle proporzioni e colle norme sancite dal ripetuto regio decreto 14 dicembre 1866, è pure accordata a tutti quegli altri ufficiali dei corpi della regia marina che, trovandosi imbarcati sui bastimenti componenti l'armata di operazione, ebbero a soffrire perdita o deterioramento a tutto o parte del loro corredo in dipendenza del combattimento navale avvenuto nelle acque di Lissa il 20 luglio 1866 o nel precedente attacco dei forti dell'isola di tal nome.

Art. 5.

Sarà iscritta nel bilancio pel 1867 al capitolo 42, *Casuali*, una maggiore spesa di lire 49,143 60 per le conseguenze della presente legge.

3.300 -

52,443 60

DIMOSTRAZIONE delle somme già pagate, e di quelle che ancora si devono corrispondere per indennità agli ufficiali superiori e subalterni che soffrirono avarie o perdita di vestiario nei fatti di Lissa e nella sommersione dell'ariete Affondatore nel porto di Ancona.

| Grado | Casato | INDENNITÀ ASSEGNATE dal regio decreto 14 dicembre 1866 | | | TOTALE | SOMME già percepite per effetto del R. decreto 28 luglio 1866 | SOMME ancora a corrispon- dersi |
|---|---|---|-----------------------------|---------------------------|--------|--|--|
| | | per perdita di effetti | per perdita di strumenti | per perdita di gamella | | | |
| Capitano di vascello di 1 ^a classe | Commend. D'Amico | 2000 | 800 | » | 2800 | 1750 | 1050 » |
| Capitano di fregata di 1 ^a classe . | Cav. Del Santo | 2000 | 800 | » | 2800 | 1300 | 1500 » |
| Luogotenente di vascello di 1 ^a cl. | Persano conte Ernesto | 1500 | 600 | » | 2100 | 750 | 1350 » |
| Id. di 2 ^a cl. | Gaudiano | 1500 | 600 | » | 2100 | 675 | 1425 » |
| Id. di 2 ^a cl. | Gualterio | 1500 | 600 | » | 2100 | 675 | 1425 » |
| Sottotenente di vascello | De Luca | 1300 | 600 | » | 1900 | 475 | 1425 » |
| Id. | Casanova | 1300 | 600 | » | 1900 | 475 | 1425 » |
| Piloto di 1 ^a classe | Russo | 1500 | 600 | » | 2100 | 675 | 1425 » |
| Capitano di 1 ^a cl. fant. regia mar. | Oliva | 1000 | » | » | 1000 | 700 | 300 » |
| Guardia marina | Razzetti | 1000 | 600 | » | 1600 | 375 | 1225 » |
| Id. | Isola | 1000 | 600 | » | 1600 | 375 | 1225 » |
| Id. | Orsini | 1000 | 600 | » | 1600 | 375 | 1225 » |
| Id. | Olivieri | 1000 | 600 | » | 1600 | 375 | 1225 » |
| Id. | Palermo | 1000 | 600 | » | 1600 | 375 | 1225 » |
| Guardia marina: | Fabrizi | 1000 | 600 | » | 1600 | 375 | |
| Capitano di vascello di 2 ^a classe. | Cav. Martini | 2000 | 800 | 1200 | 4000 | » | 4000 » |
| Capitano di fregata di 2 ^a classe . | Cav. Chinca | 2000 | 800 | » | 2800 | » | 2800 » |
| Luogotenente di vascello di 1 ^a cl. | Gomez | 1505 | 600 | » | 2100 | » | 2100 » |
| Id. | Gregoretta | 1500 | 600 | » | 2100 | » | 2100 » |
| Id. | Gravara | 1500 | 600 | » | 2100 | » | 2100 » |
| Id. | Solaroli | 1500 | 600 | » | 2100 | » | 2100 » |
| Guardia marina | Penco | 1000 | 600 | » | 1600 | » | 1600 » |
| Id. | Fergola | 1000 | 600 | » | 1600 | » | 1600 » |
| Id. | De Gregorio | 1000 | 600 | » | 1600 | » | 1600 » |
| Id. | Martire | 1000 | 600 | » | 1600 | » | 1600 » |
| Sottocommissario di 1 ^a classe . . | Pareto | 1200 | » | » | 1200 | » | 1200 » |
| Medico di fregata di 1 ^a classe . . | Ravasco | 1200 | » | » | 1200 | » | 1200 » |
| Capitano di vascello di 1 ^a classe | March. Del Carretto, comandante della <i>Maria Pia</i> (Battaglia di Lissa) | | | | | | 500 » |
| Id. di 2 ^a classe | Cav. Roberti, comandante del <i>San Martino</i> | | | | | | 3000 » |
| Id. di 2 ^a classe | Cav. Piola, comandante dell' <i>Ancona</i> | | | | | | 1200 » |
| Capitano di fregata di 2 ^a classe | Cav. Dragonetti, imbarcato sul <i>San Martino</i> | | | | | | 700 » |
| Luogotenente di vascello | Pilo Manca, imbarcato sull' <i>Affondatore</i> | | | | | | 1068 60 |
| Totale somme a pagarsi . . . L. | | | | | | | 49,143 60 |

cotesta On. Presidenza di com-
-pircarsi inscrivere nella men-
zionata Nota i preindicati
due uffici avvertendo che spette-
-rebbero al Vec. L. 1300. ed
al Costa lire mille.

Il Ministro

A. Nibatey

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Castagnola, Ricci G., Del Zio, Bellini B., De Pasquali,
La Porta, Michelini, Malenchini**

sul progetto di legge presentato dal ministro della marina
nella tornata del 26 aprile 1867

**Indennità agli ufficiali della regia marina che nella scorsa
guerra ~~abbiano~~ perduto oggetti di vestiario, strumenti
di nautica, ecc.**

Tornata del 4 luglio 1868

SIGNORI! — Il progetto di legge presentato alla Camera nella tornata del 26 aprile 1867 dall'onorevole Pescetto, allora ministro della marina, relativo a una indennità da accordare agli ufficiali della regia marina che nella scorsa guerra perdettero oggetti di vestiario, strumenti di nautica ed altro, e intorno al quale la vostra Commissione ha già compiuto i suoi studi, ha rilevato un fatto: che, mentre un provvedimento legislativo esisteva per cui era stabilita tra le competenze delle regie truppe in campagna un'indennità per perdita di cavalli ed effetti, verun altro consimile ve n'era a riguardo della regia marina.

E fu perciò, che, avvenuta per i fatti di Lissa la perdita delle navi corazzate *Re d'Italia* e *Palestro*, sentendo la necessità il Ministero di porre prontamente riparo alla sciagura che colpiva buon numero di ufficiali superstiti, ed allo scopo di metter questi in grado di rifornirsi subito degli oggetti più urgentemente indispensabili, provocava il 28 luglio 1866 un decreto

dal Re, col quale veniva accordata agli stessi una indennità rispondente a tre mesi di soldo.

Nè guari andò che un altro decreto reale del 14 dicembre 1866, dietro il concorde avviso del Consiglio d'ammiraglio, venne ad ordinare che agli ufficiali di tutti i corpi della regia marina che per causa di sinistri di guerra, ovvero di naufragio o di altro simile infortunio marittimo, abbiano perduto gli effetti del proprio corredo, o gli strumenti scientifici di loro spettanza, o gli oggetti costituenti la propria gamella di bordo, sarà corrisposta un'indennità a questo titolo stabilita in ragione di ciascun grado in un'annessa tabella.

E qui la vostra Commissione, o signori, volendo farsi capace delle norme seguite per fissare l'indennità stabilita in quella tabella, ha avuto agio di osservare le seguenti cose:

Anzitutto il Ministero preoccupossi de'servizi che sono chiamati ad adempiere sulle regie navi gli uff-

*Le commissioni della Marina
che per i fatti di guerra o per infortunio
marittimo hanno*

ziali de' diversi corpi della marina militare. Conseguentemente, a seconda dell'importanza de'servigi stessi, furono essi considerati e divisi in tre gruppi: 1° ufficiali di vascello e macchinisti; 2° ufficiali sanitari ed amministrativi; 3° ufficiali della fanteria real marina e cappellani.

È naturale che gli ufficiali di vascello e i macchinisti, chiamati a compiere i servizi di guardia, di comandata ed altro sulle regie navi, e però sempre soggetti a grandi deterioramenti di vestiario, massime nell'invernale stagione e nei tempi burrascosi, siano provvisti di una maggiore quantità di effetti di vestiario, in confronto degli ufficiali degli altri corpi. Quindi per essi l'indennità venne calcolata su di una scala proporzionale maggiore.

Tanto i medesimi, quanto gli ufficiali sanitari e del commissariato, sono costretti di tenersi costantemente provvisti di due uniformi, uno di grande e l'altro di piccola montura. Ma gli ultimi, cioè i sanitari e gli amministrativi, non avendo alcun servizio di guardia, si trovano in condizione di consumare meno roba, e però minor necessità in essi di esserne ampiamente forniti. Laonde per loro venne assegnata una minore indennità.

La stessa norma fece determinare la somma da corrispondere agli ufficiali della fanteria real marina ed ai cappellani, tenendo anche presente la circostanza che la loro divisa costa assai meno di quella di cui vanno rivestiti gli ufficiali delle altre summentovate categorie.

La vostra Commissione, o signori, ha dovuto inoltre convincersi che il Ministero, nell'assegnare le quote indicate dalla predetta tabella, ha calcolato il valore del vestiario che era puramente e strettamente bisognevole per i diversi ufficiali; i quali, quando avesse a rifarsi il loro corredo nel modo che ordinariamente si usa, non v'è dubbio che dovrebbero sottostare ad una spesa di gran lunga maggiore di quella prevista. Quanto agli strumenti nautici onde devono essere forniti a termine dei regolamenti gli ufficiali di vascello, e agli oggetti di gamella necessari ai comandanti delle regie navi, si può esser sicuri che furono valutati a prezzi minimi, e gli ultimi nella più ristretta quantità.

Sarebbe stato desiderio di chi ha l'onore di scrivere la presente relazione, affine di presentare alla Camera un lavoro meno imperfetto, quello di stabilire un rapporto di proporzione e di analogia tra le disposizioni portate dal reale decreto del 14 dicembre 1866 e quelle in vigore per l'esercito sul proposito delle indennità.

Ma egli ha dovuto abbandonare quest'idea, conciossiacchè le competenze, l'uniforme, il servizio delle due armate di terra e di mare, che guidarono il legislatore nel fissare le relative indennità, siano talmente disparate fra di esse da rendere del tutto improbabile un esatto confronto.

Diffatti, gli ufficiali di marina, oltre ad un buon numero di abiti di uniforme, devono pur provvedersi di una gran quantità di biancheria, loro indispensabile per far fronte a tutte le esigenze della navigazione, la quale spesse volte è tale da non permettere che per parecchi mesi la biancheria stessa possa essere ripulita. Cotesta necessità non esiste affatto negli ufficiali dell'esercito, sempre stanziati in città, o per lo meno in posizione di poter provvedere ai loro bisogni di vestiario e di biancheria. Gli ufficiali della marina devono essere forniti di strumenti di nautica, e quelli dell'esercito non hanno naturalmente quest'obbligo; ma, per contro, nelle categorie di taluni di essi avvi quello del cavallo.

Da ultimo, nell'esercito si corrisponde il soprassoldo di entrata in campagna; la qual cosa, come tutti sanno, non si pratica nella marina.

Queste cose si è creduto pur dire, dappoichè, volendo la Commissione presentare il progetto del Ministero sotto altra forma, bensì sulla stessa base della tabella annessa nel decreto del 14 dicembre 1866, è giusto che la Camera sia pienamente istruita dei criteri che determinarono quelle cifre, sì che possa meglio apprezzarne la portata.

Una lacuna però osservavasi in quella tabella a riguardo della bassa forza, la quale non vi era affatto considerata. E parve alla vostra Commissione, o signori, per quel principio di uguaglianza che deve informar gli atti di una buona e savia legislazione, di ripararvi in questa occasione. Ed in effetti, invitato il ministro della marina a proporre un'aggiunta, egli fu sollecito, udito il parere del Consiglio superiore di marina, di presentarla in piede della medesima tabella, a cui si riferisce il presente disegno di legge.

La differenza adunque tra il progetto del Ministero, quale fu presentato dall'onerevole Pescetto, e quello della Commissione, al quale vi fu qualcuno dei suoi membri che non assenti, sta in questo: che col secondo si provvede in modo assoluto agli ufficiali e bassa forza superstiti che si son trovati, ed a tutti quelli che si potranno trovare in seguito, danneggiati, per sinistri di guerra o di navigazione, colla perdita degli effetti del proprio vestiario, o di strumenti scientifici di loro spet-

tanza, o di oggetti costituenti la propria gamella di bordo.

In quanto al modo di accertare le perdite totali o parziali, di giustificare le cause che le avranno prodotte, e di stabilire per conseguenza, a seconda dei casi, le proporzioni con cui saranno corrisposte le indennità, sarà provveduto dal Ministero con un apposito regolamento.

Giova impertanto far noto che l'indennità di 3 mesi di soldo accordata agli ufficiali delle sovraccennate navi *Re d'Italia* e *Palestro* non era speciale ad alcun capo di corredo, ma che ritener si doveva come un semplice acconto, onde porli in grado di provvedere alle prime e più urgenti necessità. Ragione per cui lo ammontare di quella indennità già pagata a taluni dovrà essere dedotta dall'intera somma che potrebbe spettare a ciascuno di essi in forza del disposto della legge.

La maggioranza della Commissione, o signori, nel

raccomandare all'approvazione della Camera questo progetto di legge, crede di fare omaggio a' principii di giustizia e di equità. Riparare alle perdite che senza propria colpa o negligenza si soffrono da individui nell'atto che prestano un servizio allo Stato è sommamente richiesto dalla giustizia, come lo è dall'equità mettere cotesti individui nella medesima condizione con altri che vantano lo stesso titolo. Se pari sono i pericoli che le due armate sorelle di terra e di mare corrono in caso di guerra, o in un modo qualunque, a servizio della nazione, imprescindibil cosa dee parere che si abbiano entrambe i medesimi benefizi.

Nè sarà certamente superfluo il ricordare che il provvedimento legislativo a cui siamo per por mano forma parte degli ordinamenti che esistono presso tutti gli Stati che si gloriano di avere una marina militare.

DE PASQUALI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

È accordata agli ufficiali della regia marina superstiti dalle regie piro-corazzate *Re d'Italia* e *Paletro* una indennità suppletiva che valga a compensarli delle maggiori spese incontrate per rifornirsi dello intero corredo perduto nella battaglia navale avvenuta nelle acque di Lissa il 20 luglio 1866.

Art. 2.

Tale indennità suppletiva sarà ragguagliata alla differenza che passa, pel grado di ciascuno di detti ufficiali, fra lo importare dei tre mesi di paga già da essi percepiti in base al regio decreto 28 luglio 1866 e le somme stabilite dalla tabella annessa al regio decreto 14 dicembre stesso anno.

Art. 3.

È accordata del pari agli ufficiali della regia marina, che facevano parte dell'equipaggio dell'ariete *Affondatore* allorchè detto legno andò sommerso nel porto di Ancona, una indennità, nelle proporzioni stabilite dal citato regio decreto 14 dicembre 1866, per compensarli della perdita e del deterioramento del loro vestiario, istrumenti nautici e libri scientifici.

Art. 4.

Altra indennità, nelle proporzioni e colle norme sancite dal ripetuto regio decreto 14 dicembre 1866, è pure accordata a tutti quegli altri ufficiali dei corpi della regia marina che, trovandosi imbarcati sui bastimenti componenti l'armata di operazione, ebbero a soffrire perdita o deterioramento di tutto o parte del loro corredo in dipendenza del combattimento navale avvenuto nelle acque di Lissa il 20 luglio 1866 o nel precedente attacco dei forti dell'isola di tal nome.

Art. 5.

Sarà iscritta nel bilancio per 1867, al capitolo 42, *Casuali*, una maggiore spesa di lire 49,143 60 per le conseguenze della presente legge.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Art. 1.

A principiare dal 3 maggio 1866, agli ufficiali e bassa forza superstiti di tutti i corpi della regia marina, che per sinistri di guerra, ovvero di naufragio o di altro simile infortunio marittimo abbiano perduto gli effetti del proprio corredo, o gli istrumenti scientifici di loro spettanza, o gli oggetti costituenti la propria gamella di bordo, sarà corrisposta l'indennità a questo titolo stabilita in ragione di ciascun grado od impiego nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Le cause che hanno prodotto in tutto o in parte le perdite contemplate nell'articolo precedente e le circostanze che le hanno accompagnate saranno accertate dal ministro della marina a norma di un apposito regolamento, col quale saranno anche stabilite le proporzioni onde saranno corrisposte le indennità.

Art. 3.

La spesa del pagamento delle indennità anzidette sarà prelevata da' capitoli rispettivamente destinati a provvedere agli stipendi del corpo a cui gl'individui indennizzati appartengono, se vi ha apposito stanziamento; in caso diverso, sarà fatta su' casuali.

Art. 4.

Ogni altra disposizione finora vigente sulla materia rimane abrogata per effetto di questa legge.

Approvato nella seduta del 27 luglio 1866.
Pelloni

Tabella delle indennità da corrispondersi agli ufficiali e bassa forza superstiti di tutti i corpi della Regia Marina, che in tempo di guerra o per causa di naufragio o di altro simile infortunio marittimo abbiano perduto gli effetti del proprio corredo, o gli strumenti scientifici di loro spettanza, o gli oggetti costituenti la propria gamella da bordo.

| GRADI ED IMPIEGHI | Ammontare dell'indennità da corrispondersi | | Per perdita di gamella | Annotazioni | |
|--|---|--------------------------|------------------------|-------------|--|
| | per perdita di effetti | per perdita di strumenti | | | |
| Ufficiali ammiragli | { Ammiraglio | 3000 | 1000 | » | L'indennità per la perdita della gamella sarà soltanto corrisposta allorchando l'uffiziale si trovi al comando assoluto del bastimento, ovvero l'uffiziale superiore sia capo della tavola separata contemplata nell'articolo 30 del regolamento per l'armamento delle navi dello Stato, approvato con regio decreto 14 giugno 1863. |
| | { Vice-ammiraglio | 2500 | 1000 | » | |
| | { Contr'ammiraglio | 2500 | 1000 | » | |
| Ufficiali superiori | { Capitano di vascello | 2000 | 800 | 1200, | |
| | { Id. di fregata | 2000 | 800 | 800 | |
| Ufficiali inferiori | { Luogotenente di vascello | 1500 | 600 | 500 | |
| | { Sottotenente di vascello | 1300 | 600 | » | |
| | { Guardie marine di 1 ^a classe | 1000 | 600 | » | |
| Pilotaggio | { Piloti di 1 ^a classe | 1500 | 600 | 200 | |
| | { Id. di 2 ^a classe | 1300 | 600 | » | |
| | { Id. di 3 ^a classe | 1300 | 600 | » | |
| Macchine | { Meccanico | 1500 | » | » | |
| | { 1 ^o Capo macchinista | 1300 | » | » | |
| | { 2 ^o Id. | 1300 | » | » | |
| Fanteria Real Marina | { Maggiore | 1200 | » | » | |
| | { Capitano | 1000 | » | » | |
| | { Luogotenente | 800 | » | » | |
| | { Sottotenente | 800 | » | » | |
| Cappellani | Cappellano | 800 | » | » | |
| Corpo sanitario | { Medico capo | 1600 | » | » | |
| | { Id. di vascello | 1600 | » | » | |
| | { Id. di fregata | 1200 | » | » | |
| | { Id. di corvetta di 1 ^a cl. | 1000 | » | » | |
| | { Id. di corvetta di 2 ^a cl. | 1000 | » | » | |
| Commissariato | { Commissario | 1600 | » | » | |
| | { Sottocommissario | 1200 | » | » | |
| | { Id. aggiunto | 1000 | » | » | |
| Corpo Real Equipaggi | { Scrivano | 800 | » | » | |
| | { Sott'uffiziale capo di carico | 300 | » | » | |
| | { Sott'uffiziale | 250 | » | » | |
| | { Timoniere e marinaio | 200 | » | » | |
| | { Novizio e mozzo | 100 | » | » | |
| Fanteria marina e compagnia infermieri | { Sott'uffiziale aiutante di bordo o capo di carico | 250 | » | » | |
| | { Sott'uffiziale | 200 | » | » | |
| | { Caporale, soldato, infermiere | 150 | » | » | |
| Assimilati | { 1 ^o Commesso ai viveri | 250 | » | » | |
| | { 2 ^o Commesso id. | 200 | » | » | |
| | { Cuoco e domestico previsto dai regolamenti | 200 | » | » | |

Approvata dalla Giunta del 27. Luglio 1866
Pellegrini

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Nostro Ministro della Marina è autorizzato di presentare al Parlamento Nazionale l'unito progetto di Legge tendente ad accordare un'equa indennità agli Ufficiali della N. Marina che nella scorsa guerra perdettero i loro effetti di vestiario, gl'istrumenti nautici di loro proprietà ec, ed è pure autorizzato a sostenere la discussione.

Dato a Firenze addi 2. Aprile 1867

V. Emanuele

U. D'Azeglio

VITTORIO EMANUELE II



RE D'ITALIA

Progetto di Legge

Art. 1.

Nota È accordato agli ufficiali della Regia Marina susperstiti dalle N. Piro-battaglie "Re d'Italia" e "Paletto" una indennità suppletiva che valga a compensarli delle maggiori spese incontrate per rifornirsi dello intero congedo perduto nella battaglia navale avvenuta nelle acque di Lepo il 20 luglio 1866.

Art. 2.

Tale indennità suppletiva sarà ragguagliata alla differenza che passa per ognuno di detti ufficiali fra lo importare dei tre mesi di paga già da essi percepiti in base al N.° Decreto 28 luglio 1866, e le somme stabilite dalla tabella annessa al N.° Decreto 14 dicembre stesso anno.

Art. 3.

È accordato del pari agli ufficiali della Regia Marina che facevano parte dell'equipaggio dell'incrociatore "Affondatore", allorché dello legno andò sommerso nel Porto di Ancona, una indennità nelle proporzioni stabilite dal citato Regio Decreto 14 dicembre 1866 per compensarli della perdita e del deterioramento del loro vestiario, istrumenti nautici, e libri scientifici;

Art. 4°

Altra indennità nelle proporzioni, e colle norme sancite dal ripetuto R. Decreto 14 Dicembre 1866, è pure accordata a tutti quelli alti Ufficiali dei corpi della R. Marina che trovandosi imbarcati sui bastimenti componenti l'armata di operazione ebbero a soffrire perdite o deterioramento a tutto o parte del loro corredo in dipendenza del combattimento navale avvenuto nelle acque di Lissa il 20 luglio 1866 o nel precedente attacco dei forti dell'Isola di tal nome.

Art. 5°

Si è inserita nel Bilancio per 1867 al Capitolo 42 casuale una maggiore spesa di Lire 49.143,60 per le conseguenze della presente legge.

Dimostrazione

50

delle somme già pagate, e di quelle che ancora si devono corrispondere per indennità agli ufficiali superiori e subalterni che soffrono avarie o perdita di vestiario nei fatti di Lissa e nella sommersione dell'Aviso "Affondatore" nel Porto di Ancona

| Grado | Casato | Indennità assegnate dal R. Decreto 14 Dic. 1866. | | | Totale | Somme già percepite per effetto del R. Decreto 28 di Luglio 1866 | Somme ancora a corrispondere |
|--|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--|------------------------------|
| | | per perdita di effetti | per perdita di strumenti | per perdita di giornali | | | |
| Br. d'Alia | | | | | | | |
| Capitano di Vascello di 1 ^a Classe | Com. D'Amico | 2000 | 800 | | 2800 | 1750 | 1050 |
| Capitano di Fregata 3 | Lav. Del Sonto | 2000 | 800 | | 2800 | 1500 | 1500 |
| Suogovernante di Vascello di 1 ^a cl. | Bersano C. E. Ernesto | 1500 | 600 | | 2100 | 350 | 1350 |
| " " " 2 ^a cl. | Gondiano | 1500 | 600 | | 2100 | 675 | 1425 |
| " " " " | Gualterio | 1500 | 600 | | 2100 | 675 | 1425 |
| Sottotenente di Vascello | DeLuca | 1000 | 800 | | 1900 | 475 | 1425 |
| " " " " | Casanova | 1000 | 600 | | 1900 | 475 | 1425 |
| Piloto di 1 ^a Classe | Russo | 1500 | 600 | | 2100 | 675 | 1425 |
| Capitano di 1 ^a cl. Fanteria di Marina | Oliva | 1000 | | | 1000 | 700 | 300 |
| Guardia Marina | Braretti | 1000 | 600 | | 1600 | 375 | 1225 |
| " " " " | Isola | 1000 | 600 | | 1600 | 375 | 1225 |
| " " " " | Orsini | 1000 | 600 | | 1600 | 375 | 1225 |
| " " " " | Olivieri | 1000 | 600 | | 1600 | 375 | 1225 |
| " " " " | Calerno | 1000 | 600 | | 1600 | 375 | 1225 |
| Calerno | | | | | | | |
| Guardia Marina | Fabrizi | 1000 | 600 | | 1600 | 375 | |
| Affondatore | | | | | | | |
| Capitano di Vascello di 2 ^a Classe | Car. Martini | 2000 | 800 | 1200 | 4000 | | 4000 |
| Capitano di fregata id. | Car. Chinca | 2000 | 800 | | 2800 | | 2800 |
| Suogovernante di Vascello di 1 ^a cl. | Gomez | 1500 | 600 | | 2100 | | 2100 |
| " " " " | Gregoretti | 1500 | 600 | | 2100 | | 2100 |
| Sottotenente di Vascello | Gravara | 1500 | 600 | | 2100 | | 2100 |
| Suogovernante di Vascello | Solaroli | 1500 | 600 | | 2100 | | 2100 |
| Guardia Marina | Senco | 1000 | 600 | | 1600 | | 1600 |
| " " " " | Fergola | 1000 | 600 | | 1600 | | 1600 |
| " " " " | De Gregorio | 1000 | 600 | | 1600 | | 1600 |
| " " " " | Martire | 1000 | 600 | | 1600 | | 1600 |
| Sottocommissario di 1 ^a cl. | Carato | 1200 | | | 1200 | | 1200 |
| Medico di fregata di 1 ^a cl. | Bravasco | 1700 | | | 1700 | | 1700 |
| Comandanti della "Maria Pia" (Costaglia di Lissa) | | | | | | | |
| Capitano di Vascello di 1 ^a Classe | 16 ^a Del Carretto | | | | | | 500 |
| " " " 2 ^a cl. | Car. Proberti | | | | | | 3000 |
| " " " " | Car. Piola | | | | | | 1200 |
| Capitano di fregata " " | Car. Dragonetti | | | | | | 700 |
| Suogovernante di Vascello | Pilo Manca | | | | | | 1068 60 |
| Totale somme a pagarsi | | | | | | 49143 60 | |

3. Jeune République


MINISTERO DELLA MARINA

OGGETTO

Progetto di legge per un'indennità agli
Ufficiali della R. Marina che nella scorsa
guerra abbiano perduto gli oggetti del loro
vestiario, strumenti nautici &c.

Relazione alla Camera
dei Deputati
Firenze li Aprile 1867.

Signori,

Non sarà certamente sfuggita alla
vostra attenzione la circostanza che pel
fatto disastroso della perdita delle pro-
prietate Re d'Italia e Palestro avvenu-
ta alla Battaglia di Lissa, gli Ufficiali
superstiti appartenenti a sette Navi si
trovarono in un istante sprovvisti di
tutti gli oggetti di corredo ed altro di
loro pertinenza.

Preoccupato il Ministero di porre
prontamente riparo a questa sciagura,
che colpiva buon numero di Ufficiali,
ed allo scopo di abilitare questi a rifornirsi
subito dei più indispensabili oggetti, provo-
cava il 26. Luglio dello scorso anno un
Reale Decreto col quale veniva accordata
ai medesimi una gratificazione uguale a
tre mesi di stipendio, riservandosi però di
studiare più ponderatamente la questione,
non solo per stabilire con un provvedimento
di massima le indennità da accordarsi in
simili casi, ma ben'anco perchè gli Uffi-
ciali delle suddette Navi avessero potuto
ricevere quella maggior somma che si
fosse giudicata conforme ai principj

Dell'equità per mi' indennizzo all'uopo
sufficiente.

Frutto di questi Studj si fu il N.^o
Decreto del 14. Ubre Stesso anno, il qua-
le non venne sottoposto alla firma So-
vrana se non dopo aver sentito il concor-
de arrivo del Consiglio d'ammiraglio.
Con esso Decreto che venne pure inspira-
to alle disposizioni vigenti nell'Esercito
per le perdite fatte dagli Ufficiali in
tempi di guerra, si raggiunse lo scopo
che si ebbe in mira di assicurare agli Uffic-
ziali tutti della Regia Marina il compen-
so che è ben giusto sia loro corrisposto
quando pel fatto di guerra o per altri
infertuni marittimi oltre all'essere dan-
nuggiati nelle sostanze espongono la loro
vita in servizio della Patria.

Ma se questo Decreto provvede ad un
sentito bisogno per l'avvenire, è anche ben
giusto che se ne estenda l'applicazione
in vantaggio non solo dei ricorati Uffic-
ziali della Palestro e del Re d'Italia,
ma ben anco di quelli altri che nella
Battaglia di Lissa ebbero a patir danno
nei loro effetti, e di quelli che imbarcati
sull'ancora affondatare si trovarono, colla
sommersione di quest'ultimo legno, nel
Porto di Ancona, interamente sprovvisti
di oggetti di corredo. I primi, cioè quelli
del Re d'Italia e della Palestro non ebbero
che la gratificazione di tre mesi di paga

insufficiente a risarcirli delle perdite sofferte, ai secondi non si è finora provveduto in modo alcuno.

Valignani
 In quindi mio pensiero di riparare a tale stato di cose e compitai perciò un progetto di legge il quale richiamando così ai benefici contemplati nei due predetti Sovrani Decreti accorderebbe ai suominati Uffiziali un'indennità equivalente a quella stabilita dal Rescritto 14. Dicembre 1866, deduzione fatta però dell'ammontare della gratificazione di tre mesi di soldo che fosse stata loro pagata in forza dell'altro Rescritto 28. luglio 1866.

Signori io ho pertanto l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni tale progetto di legge e confido nel vostro patriottismo e nel vostro senso politico per non dubitare che voi sempre propensi a compensare coloro che in servizio del paese e dello Stato espongono la loro vita e vanno incontro a sì gravi jatture, vorrete accogliere favorevolmente il progetto stesso, riparando così in modo conveniente ai danni patiti dai ripetuti Uffiziali, e dando così una nuova prova della costante vostra sollecitudine a pro dell'armata di mare, non ostante al suo valore non abbia corrisposto l'esito dell'ultima guerra.

N. 43.

Progetto di Legge presentato alla Camera
dal Ministro della Marina / Decreto /

Indennità agli ufficiali della Regia Marina
che nella nuova guerra abbiano perduto
oggetti di vestiario, stromenti nautici ed
strumenti del 26. aprile 1867.

Mi giova infine farvi osservare che
l'indennità stabilita dal Decreto 14.
Dicembre 1866. eguaglia appena il valore
degli oggetti tutti di cui vanno provvisti
gli ufficiali di Marina a bordo delle
Navi da guerra, essendo che per le circo-
stanze svariate della navigazione sono
essi obbligati a portare seco una quan-
tità di vestiario - abbastanza conside-
vole, istrumenti scientifici ed altro
indispensabile pel loro benessere e pel
loro servizio.